



CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE N. 42

DEL 10/02/2022

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio biennale di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro al Poliambulatorio Medico Chierese s.r.l. di Chieri (TO) ed impegno di spesa - CIG ZD2351F15C

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 26 del 21.12.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con deliberazione assembleare n. 19 del 27.09.2021 la sottoscritta Dott.ssa Franca Lovaldi è stata nominata Direttore del Consorzio;
- nel Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 10.02.2022, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del d.lgs. 267/2000, in linea con gli esercizi precedenti, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro sono attribuiti al Direttore del Consorzio;
- il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18, c. 1, lett. a);
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 poiché di importo stimato inferiore ad € 40.000,00;
- è giunto a scadenza il precedente incarico annuale di medico competente affidato con propria determinazione n. 338 del 05.11.2021 al Poliambulatorio Medico Chierese Srl;

Dato atto che il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria è di n. 52 dipendenti, di cui:

- n. 1 centralinista;
- n. 1 esecutore amministrativo;
- n. 8 operatori socio sanitari;
- n. 10 istruttori amministrativi;
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo;
- n. 11 educatori;
- n. 16 assistenti sociali;
- n. 3 responsabili d'area;
- n. 1 dirigente;

ai quali si aggiungeranno n. 1 assistente sociale e n. 1 istruttore amministrativo per la cui assunzione è stato approvato e pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per soggetti in graduatoria presso altri enti pubblici con proprie determinazioni rispettivamente n. 25 e 24 del 26.01.2022 a seguito di esito negativo delle procedure di mobilità esperite ai sensi all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Dato atto altresì che il Consorzio svolge l'attività associata dei servizi sociali per conto dei 25 Comuni aderenti e che tale attività è esercitata nei seguenti distretti:

- Chieri, Strada Valle Pasano n. 4;
- Andezeno, Corso Vittorio Emanuele n 55.
- Castelnuovo Don Bosco, Via A. Moro, 2,
- Pino T.se, Via Folis 9,
- Poirino, Via Paolo Gaidano n. 4,
- Santena, Via Milite Ignoto, 33;

e che, a completamento dei servizi all'utenza, sono stati attivati n. 4 punti rete rispettivamente:

- Chieri, punto rete in Via Vittorio Emanuele II n. 1;
- Chieri, punto rete Vicolo Albussano;
- Chieri, punto rete "Caselli",
- Pecetto T.se, punto rete Polo Verde;

e che gli operatori del Consorzio prestano opera di Segretariato e/o Sportello sociale nelle seguenti sedi dei Comuni aderenti al Consorzio:

- Via Palazzo di Città, 10 – Presso il Comune di Chieri;
- Piazza Umberto I n. 7 - Comune di Baldissero Torinese;
- Polo Sanitario, Piazza Caduti - Riva Presso Chieri;
- P.zza Vittorio Veneto n. 3 – Presso il Comune di Buttigliera D'Asti;
- Via Roma n. 12 – Presso il Comune di Castelnuovo Don Bosco;
- Piazza della Rimembranza n. 1 - Pecetto Torinese;
- Via Cavour n. 39 – Presso il Comune di Santena;
- Via Cesare Rossi n. 12 – Presso il Comune di Poirino;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 32 comma 14 che prevede che il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 1 comma 2 lett. a della L. 11.09.2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e s.m.e.i che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro,, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nel rispetto del principio di rotazione.

Visti:

- le disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica di cui all'art. 9 comma 3 D.L. 66/2014;

-l'art. 1 comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 1 commi 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile;

-l'art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle ulteriori convenzioni stipulate da Consip S.p.A. di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o delle centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-le deliberazioni della Corte dei Conti Sez. contr. Toscana 30.05.2013 n. 151, Corte dei Conti Sez. contr. Emilia Romagna 17.12.2013 n. 286 ed in ultimo la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione contr. Liguria n. 64 del 10.11.2014 con le quali viene chiarito che, ai fini del principio generale di economicità dell'attività amministrativa, i Comuni sono legittimati ad acquisire beni e servizi anche per importi superiori a € 1.000,00 al di fuori delle Convenzioni Consip S.p.A. o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il limite imperativo ed ablativo dell'assoluto rispetto dei limiti di prezzo presenti sul mercato elettronico;

- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tenuto conto che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza prorogato da ultimo al 31/03/2022 con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- tra i dipendenti del Consorzio vi sono dei dipendenti cd. fragili;

Riscontrato che dalla verifica eseguita sul sito www.acquistinretepa.it risulta attiva la convenzione Consip S.p.A. "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4", ID 1619, Lotto 1 per le aree Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria attivo dal 05.02.2021 sino al 05.02.2023;

Tenuto conto che l'applicazione dei parametri della Convenzione Consip dà luogo al seguente risultato:

SCHEMA COSTI MEDICINA DEL LAVORO IN BASE ALLA CONVENZIONE CONSIP

PRESUNTO 2022

OGGETTO	IMPORTO	note
Gestione PSS sino a 20 addetti ufficio	214,60 €	(n. 1 centralinista, 1 esecutore amm.vo, 10 istruttori amm.vi, 1 istruttore amm.vo dir, 3 PO, direttore - tot 17)

Gestione PSS sino a 20 NON addetti ufficio	240,50 €	(n. 8 OSS, 11 educatori, 16 Assistenti sociali)
Gestione PSS per ulteriori NON addetti ufficio	134,85 €	€ 8,99 *15
Medico autorizzato nomina e gestione sino a 5 lavoratori esposti	555,00 €	
per ulteriori sino a 20	65,55 €	€ 4,37 cadauno
sino a 52	92,48 €	2,89 cadauno
Coordinatore sino 20 addetti ufficio	107,30 €	
Coordinatore sino 20 NON addetti ufficio	244,30 €	(N. 8 OSS, 11 educatori, 16 Assistenti sociali)
Coordinatore per ulteriori NON addetti ufficio	82,65 €	5,51*15
Visite mediche cadauna € 36,00	1.872,00 €	n. 52 visite
Esami ematochimici 2021 per n. 22 dipendenti	620,00 €	forfait € 20,00 cadauno non quantificabile per stimati 22 dipendenti
totali	4.229,23 €	

Dato atto che:

- la società Poliambulatorio Medico Chierese S.R.L., con sede in Chieri (TO) - via Cesare Battisti n. 12, operatore economico uscente, ha formulato l'offerta registrata al protocollo dell'Ente al n. 1095 del 07.02.2022 proponendo l'importo annuo, omnicomprendivo di € 3.800,00 oltre ad Iva senza porre limitazioni al numero di dipendenti e comprendendo i costi di spostamento per l'accesso alle sedi del Consorzio, con l'applicazione di uno sconto del 5% rispetto al prezzo dell'anno 2021, la proposta è stata formulata per il biennio 2022-2023 e si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-con protocollo 9368 del 24.12.2021 è pervenuta al Consorzio da un altro operatore economico un'offerta per il servizio di sorveglianza sanitaria comprensiva della nomina del medico competente i cui prezzi sono inferiori a quelli proposti dalla Convenzione Consip e confrontabili con quelli proposti dal Poliambulatorio;

Considerato che:

-il Poliambulatorio Medico Chierese Srl si avvale del Centro Medico Santa Clara s.r.l. e del Laboratorio Medico "Cesare Battisti" s.a.s. per le visite specialistiche, indagini strumentali ed esami di laboratorio, e che tali imprese hanno sede operativa nello stesso stabile del Poliambulatorio Medico Chierese, operano in regime di Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno attivato al loro interno un Hotspot con percorso dedicato alla rilevazione del virus Sars-Cov-2 ed al contagio da Covid-19. La sede è nel Comune di Chieri dove ha la sede legale ed amministrativa il Consorzio. L'ubicazione permette di evitare spostamenti significativi per lo svolgimento delle visite urgenti e programmate, oltre che per gli esami di laboratorio ed eventuali altri accertamenti che il Medico Competente possa ritenere opportuni. Nel corso dell'anno 2021 il Poliambulatorio ha dato la massima disponibilità nell'affrontare ogni problematica legata all'emergenza sanitaria contraddistinguendosi per la celerità di risposta e mostrando un'alta sensibilità per la particolare tipologia di servizi svolti dal personale del Consorzio;

- la sorveglianza sanitaria e la collaborazione nell'affrontare le problematiche legate all'emergenza sanitaria rappresentano un elemento cruciale in ragione della tipologia di utenza, anziani, disabili e minori, con la quale si rapporta la maggior parte dei dipendenti del Consorzio: OSS, Educatori ed Assistenti Sociali;

- l'acquisita conoscenza del Poliambulatorio del personale del Consorzio, ivi inclusi i lavoratori fragili, è elemento qualitativo non sottovalutabile allo stato attuale;

- è necessario prevenire ogni possibile disagio che possa insorgere dal passaggio della documentazione sanitaria tra due diversi operatori economici in considerazione del momento particolare;

- il prezzo offerto dal Poliambulatorio Medico Chierese Srl è economicamente più conveniente dei prezzi esposti nella convenzione Consip S.p.A. “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4”, ID 1619, Lotto 1 per le aree Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria attivo dal 05.02.2021 sino al 05.02.2023;

-l’accoglimento dell’offerta pervenuta con protocollo n. 9368 del 24.12.2021 non si distingue in termini di risparmio economico e, dal punto di vista qualitativo, non vengono in risalto elementi significativi specifici;

Ritenuto, pertanto, necessario derogare al principio di rotazione in ragione della peculiarità del momento legato al perdurare dell’emergenza sanitaria anche per la presenza di lavoratori fragili, avendo valutato la congruità dell’offerta visto altresì che nella gestione precedente non solo non è emersa nessuna criticità ma la stretta collaborazione con il Poliambulatorio ha consentito sinora l’ottimizzazione della gestione emergenziale. Ritenuto, inoltre, di dover procedere all’affidamento diretto del servizio per il biennio 2022-2023 al Poliambulatorio Medico Chierese S.R.L. sulla base del fabbisogno previsto per l’Ente nel periodo biennale di riferimento;

Dato atto che il professionista che sarà designato dal Poliambulatorio Medico Chierese srl dovrà possedere i requisiti necessari alla nomina di medico competente e dovrà risultare iscritto all’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009;

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Consorzio, Dott.ssa Franca Lovaldi

Visto il vigente Statuto;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con delibera assembleare n. 9 del 25.06.2016;

Visto il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrate del presente atto;
- 2) **di precisare** ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che:
 - a) **il fine** che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria e della presenza di lavoratori cd. fragili;
 - b) **l’oggetto** del contratto è l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il biennio 2022 – 2023;
 - c) **la forma** del contratto avverrà con la sottoscrizione digitale dell’offerta pervenuta dall’operatore economico e con l’invio allo stesso con la precisazione che il contratto avrà durata biennale con termine al 31.12.2023;

- d) *le modalità* di affidamento del contraente e le ragioni che ne stanno alla base sono quelle indicate nelle premesse del presente atto;
- 3) di aver adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con l'acquisizione del CIG ZD2351F15C;
- 4) di affidare alla Società POLIAMBULATORIO MEDICO CHIERESE S.R.L., con sede in Chieri (TO) - via Cesare Battisti n. 12 - P. IVA 02388730018 - il servizio di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per la durata di 24 mesi, per l'importo complessivo presunto di € 7.600,00 oltre IVA sulla base del preventivo allegato e secondo le modalità sopra riportate.
- 5) di impegnare l'importo di € 9.272,00, IVA inclusa, con imputazione alla Missione 12 Programma 10 Capitolo 4100/305/1, del Bilancio di Previsione 2022-2024 come segue:
- Anno 2022 € 4.636,00;
 - Anno 2023 € 4.636,00;
- 6) di dare atto che la presente determina avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 7) di trasmettere il presente atto unitamente al preventivo del Poliambulatorio Medico Chierese Srl alla Segreteria ed all'Ufficio del Personale affinché prendano visione degli adempimenti amministrativi di pertinenza del Consorzio con il perfezionamento del presente atto.

Chieri, 10/02/2022

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
(Dr.ssa Franca LOVALDI)
